

**ORDINANZA
PER L'USO DEL PARCO DI SVAGO
VIRA**





Ordinanza per l'uso del parco di svago Vira

INDICE

| | |
|--|----------|
| Art. 1 Infrastrutture | 3 |
| Art. 2 Manutenzione / Pulizia | 3 |
| Art. 3 Uso | 3 |
| Art. 4 Limitazioni | 3 |
| Art. 5 Convenzioni con le Società | 4 |
| Art. 6 | 4 |
| Art. 7 | 4 |
| Art. 8 | 4 |
| Art. 9 | 5 |
| Art. 10 | 5 |
| Art. 11 | 5 |



Ordinanza per l'uso del parco di svago Vira

Il Municipio di Savosa, richiamati: gli art. 192 LOC e 44 RALOC

ordina:

**Art. 1
Infrastrutture** Sotto la denominazione di “Parco Vira” (in seguito parco) viene inteso:

- a) Tutta la superficie boschiva del sentiero (a mezzo costa Rovello – San Maurizio fino alla strada pedonale di fondo valle, dal crocicchio Via E. Maraini – Via Navone – Via Navesco alla frazione di Vira)
- b) Il campo di calcio con i relativi spogliatoi e servizi;
- c) Il campo in duro con i relativi servizi
- d) Il campo da gioco per i bambini
- e) Il sedime e le infrastrutture riservate allo svago e al tempo libero.

**Art. 2
Manutenzione /
Pulizia** Il Comune si assume i lavori di manutenzione del Parco e di tutte le infrastrutture.

La pulizia degli spogliatoi e dei servizi igienici é invece a carico delle Società che li utilizzano regolarmente, come da accordo che fa parte integrante della presente ordinanza.

**Art. 3
Uso** a) L'uso delle attrezzature precisate dall'art. 1 é in linea di massima a disposizione di tutta la popolazione, per lo svago, il tempo libero e lo sport.

Il Municipio può concedere l'uso temporaneo di un impianto alle Scuole e alle Società sportive con sede nel nostro Comune.

Il Municipio si riserva, in casi speciali, di concedere delle singole autorizzazioni.

- b) I campi da gioco sono accessibili a tutta la popolazione di Savosa, purché l'attività individuale non intralci quella normale delle Società autorizzate, ed i lavori di manutenzione

**Art. 4
Limitazioni** A tutti gli utenti è fatto obbligo:

- Di tenere un contegno corretto (in modo particolare sono proibiti bagni di sole senza costume – topless)



Ordinanza per l'uso del parco di svago Vira

- Di evitare gli schiamazzi
- Di mantenere il volume delle radioline ad un livello che non disturbi gli altri utenti
- Di rispettare i diritti dei terzi
- Di non invadere terreni pubblici o privati
- Di pulire il sedime occupato

Pure la musica in occasione di manifestazioni dovrà avere livelli minimi.

Art. 5 Convenzioni con le Società

Fra il municipio di Savosa e le Società utenti dei campi da gioco e dei relativi servizi, verranno stipulate delle convenzioni che stabiliranno tra l'altro:

1. gli obblighi dei contraenti;
2. l'uso dei campi, dei vani di servizio del materiale, ecc.;
3. gli oneri del Municipio e delle Società, per quanto concerne la manutenzione e la pulizia dei campi e degli impianti;
4. l'ammontare di eventuali affitti;
5. il pagamento di tasse, delle spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas.

Art. 6

Il Municipio delega al Capo Dicastero, in collaborazione con il Segretario Comunale, il compito di coordinare l'attività delle Società e degli utenti del Parco, e di proporre all'Esecutivo i provvedimenti necessari per il costante buon andamento del Centro.

Per quanto non previsto nel preventivo annuale, ogni decisione che avesse come conseguenza un impegno finanziario del Comune, dovrà essere esaminata dal Municipio.

Art. 7

È vietato l'accesso ad ogni veicolo (automobili, motocicli, ciclomotori) nell'area del Parco e quindi occorre usufruire degli appositi posteggi creati all'incrocio delle Vie E. Maraini – Navone – Navesco.

Eccezioni per carico e scarico devono essere preventivamente autorizzate dalla Polizia Comunale e dalla Segreteria Comunale.

Art. 8

La propaganda reclamistica nel Parco è vietata.

La Società organizzatrice di una particolare manifestazione, potrà



Ordinanza per l'uso del parco di svago Vira

chiedere l'autorizzazione per una propaganda reclamistica limitata, inoltrando domanda al Municipio.

Il Municipio dovrà tenere in considerazione il problema della pubblicità di tabacchi ed alcolici, che rimane esclusa su tutto il territorio pubblico.

Art. 9

Il Municipio è assicurato contro il fuoco e danni delle acque, nonché responsabilità civile.

Esso declina qualsiasi responsabilità per eventuali furti subiti da terzi.

I servizi di sorveglianza e di prevenzione degli infortuni in occasione di manifestazioni, competono alle Società organizzatrici.

Art. 10

Le Società utenti devono rispettare scrupolosamente la presente ordinanza nonché le disposizioni per l'uso del campo di calcio e del campo in duro.

Il Capo Dicastero, i Municipali ed in loro assenza i responsabili della Cancelleria Comunale designati, sono autorizzate ad intervenire per la corretta applicazione della presente ordinanza.

In caso di ripetute gravi mancanze e di inosservanza alle predette disposizioni e di infruttuosa diffida, il Municipio può revocare l'accordo ed interdire l'entrata al Parco.

Art. 11

In caso di infrazioni alla presente Ordinanza sono previste multe da fr. 20.— a fr. 200.--.

Risoluzione Municipale del 07 luglio 1987.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 16.07.1987 al 30.07.1987.

Entra in vigore a contare dal 01.08.1987

IL MUNICIPIO